



**COMUNE DI BERGEGGI**  
**PROVINCIA DI SAVONA**



Riserva Naturale  
Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 71 del 05 giugno 2009

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA IN ZONA B E IN ZONA C DELL'AREA MARINA PROTETTA (AMP) "ISOLA DI BERGEGGI"**

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di giugno alle ore 11:00 a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

---

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
SINDACO	GALESSO GIANLUIGI	Si
ASSESSORI:	VIGLIOLA ENRICO	Si
	COCITO GIOVANNI BATTISTA	Si
	GALLETTI CARLO	Si
	CARLE MARIO	Si

---

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE GHIRARDO DOTT. FULVIO

ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO GALESSO GIANLUIGI

**OGGETTO:** regolamentazione, in via sperimentale, della gestione dell'attività di PESCA SPORTIVA in zona B e in zona C dell'Area Marina Protetta (AMP) "Isola di Bergeggi".

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007 di istituzione dell'AMP "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 5 settembre 2007;

**VISTO** l'articolo 7 del decreto 7 maggio 2007 sopramenzionato, che affida provvisoriamente la gestione dell'AMP al Comune di Bergeggi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007, di adozione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'AMP "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 28 settembre 2007;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1660 del 13 ottobre 2008 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 4 novembre 2008;

**VISTO** che l'articolo 4 del D.M. n. 1660 del 13 ottobre 2008, affida la gestione dell'AMP "Isola di Bergeggi" al soggetto gestore individuato all'articolo 7 del D.M. 7 maggio 2007;

### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi", ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'AMP, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese;
- ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi", l'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** l'articolo 19 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi" che disciplina l'attività di pesca sportiva nelle zone A, B e C, di seguito sinteticamente riportato:

"..... 5. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva.

6. In zona B, nello specchio acqueo antistante la grotta marina di Bergeggi, per un raggio di 20 m dal centro dell'imboccatura dalla grotta, non è consentita la pesca sportiva.

7. In zona B, la pesca sportiva è consentita ai soli residenti nel Comune di Bergeggi, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore.....

8. In zona C l'attività di pesca sportiva è consentita liberamente ai residenti nel Comune di Bergeggi e, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore, anche ai non residenti nel suddetto Comune .....

11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva con lenza e canna nelle zone B e C, l'Ente gestore rilascia un massimo di 200 autorizzazioni, contestualmente operative, di cui 120 nominali e 80 alle associazioni di pesca sportiva. Le autorizzazioni rilasciate alle associazioni di pesca sportiva consentono ad un massimo di 20 associati di usufruire di tale autorizzazione .....

### Limitazione delle tecniche e delle attrezzature di pesca sportiva all'interno dell'AMP:

#### DATO ATTO che:

1. i palamiti di fondo (o palangari), quando calati su fondi rocciosi, insidiano la cernia bruna (*Epinephelus marginatus*), uno dei più grandi pesci stanziali del Mediterraneo;
2. la cernia bruna risulta essere protetta dalle convenzioni europee (Annesso III da ASPIM) che pur non vietandone la cattura vorrebbero gestire lo stock con dei piani di gestione specificamente dedicati;

3. grazie alle misure di protezione, al suo particolare comportamento sessuale (il maschio agisce su un *harem* di circa 10 femmine) e, probabilmente, al riscaldamento delle acque superficiali del bacino ligure-provenzale che ne favorisce la riproduzione, la cernia è tornata nel Mar Ligure;
4. uno degli obiettivi dell'AMP è proteggere la specie e conseguentemente limitare al massimo l'uso dei palamiti, che costituiscono l'attrezzo che cattura con maggior probabilità i grossi serranidi;
5. la cernia bruna, pur spuntando al mercato prezzi molto alti (prossimi ai 30 euro/kg), rappresenta un esempio di quanto una specie possa rendere di più se sfruttata come risorsa per il turismo subacqueo, piuttosto che come prodotto ittico. Infatti, è sicuramente una delle specie bandiera più ricercate, il cui incontro dà notevole soddisfazione al subacqueo ed ovviamente al fotografo subacqueo o cineoperatore;
6. dal punto di vista quantitativo il numero di licenze per la pesca professionale con i palangari è alto nelle marinerie autorizzate a operare nell'AMP, la loro importanza è poco significativa in quanto questo attrezzo è utilizzato solo da pochissimi pescatori professionisti in alcune stagioni dell'anno e, per la maggior parte delle volte, è utilizzato su fondali più profondi (fondi a naselli), in zone esterne all'AMP stessa;
7. il problema maggiore pertanto riguarda la pesca condotta dai pescatori dilettanti che utilizzano il palamito all'interno dell'AMP in quanto tra gli attrezzi consentiti dall'Art. 19 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP. L'uso del palamito da parte dei pescatori sportivi, non permette peraltro in alcun modo il rispetto del quantitativo giornaliero massimo di cattura (3 kg) previsto dal Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP, visto l'alto numero di ami consentito (150 a pescatore ricreativo); la maggior parte delle prede dopo essere state per lungo tempo attaccate all'amo, giungono in superficie in stato non vitale;
8. un altro impatto della pesca col palamito è dovuto al notevole danno sui popolamenti sessili di fondo duro, a causa dell'"effetto a pendolo" provocato dalle correnti sui piombi e sulle lenze perse accidentalmente;
9. i pescatori sportivi non residenti, conoscendo meno bene le caratteristiche dei fondali rispetto ai residenti, hanno molte più probabilità di perdita dell'attrezzo sul fondo causa *incoccio*.

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, necessario limitare, in via sperimentale, l'uso del palamito o palangaro all'interno dell'AMP:

1. autorizzando l'uso di tale attrezzo esclusivamente da parte dei pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergoggi che svolgono attività di pesca sportiva in zona C e da parte dei pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergoggi, autorizzati dall'Ente gestore, che svolgono attività di pesca sportiva in zona B;
2. vietando l'uso di tale attrezzo da parte dei pescatori sportivi non residenti nel Comune di Bergoggi, autorizzati dall'Ente gestore a svolgere attività di pesca sportiva in zona C;

**DATO ATTO** che, mentre i segnali degli attrezzi da posta fissa (compresi i palamiti) in uso nella pesca professionale, sono identificabili (obbligo di legge di scrivere il numero di matricola dell'unità da pesca sulla "bandiera"), quelli in uso dai pescatori sportivi non sono contrassegnati.

**CONSIDERATO** che, al fine di consentire una corretta gestione delle attività di prelievo della fauna ittica e delle attività di vigilanza atte al rispetto del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP, sarebbe utile rendere identificabile ogni palamito usato dal pescatore ricreativo residente nel Comune di Bergoggi in zona C e dal pescatore ricreativo residente nel Comune di Bergoggi autorizzato in zona B, attraverso appositi contrassegni.

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, necessario fornire gratuitamente a tutti i pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergoggi, che utilizzano il palamito (in zona C e/o in zona B), appositi contrassegni identificativi da esporre sui segnali di inizio e fine di ogni singolo attrezzo. Ciò andrà a tutela dei pescatori stessi, e consentirà maggior margine d'azione da parte della vigilanza che, nel caso di ritrovamento in mare di un segnale di attrezzo da posta fissa non identificabile, potrà avviare le pratiche di denuncia contro ignoti ed il sequestro dell'attrezzo stesso.

**DATO ATTO** che l'Ente gestore dell'AMP "Isola di Bergeggi", nel rispetto degli scopi conservazionistici (Decreto istitutivo), intende monitorare il prelievo della fauna ittica attraverso l'uso del palamito.

**RITENUTO** necessario, al fine di consentire il monitoraggio scientifico relativo all'uso del palamito, estendere l'uso del libretto ai pescatori ricreativi residenti nel Comune di Bergeggi, che utilizzano il palamito in zona C.

**DATO ATTO** che alcune moderne ed innovative tecniche di pesca ricreativa dalla barca "importate" dal Giappone, note come **vertical jigging e tecniche e attrezzi da pesca similari**, effettuate con canna e mulinello, usando come esca differenti artificiali zavorrati sono completamente prive di studi di caratterizzazione ai fini di una gestione sostenibile, come da relazione del Dott. Simone Bava, datata 4.06.09, conservata agli atti;

**DATO ATTO** che gli esemplari catturati attraverso queste tecniche giungono spesso in superficie in stato di sofferenza a causa della notevole differenza di pressione a cui vengono sottoposti durante la forzata risalita e pertanto non assicurano il rispetto del quantitativo giornaliero massimo di cattura (3 kg) previsto dal Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP, in quanto una volta liberati non sopravvivrebbero.

**VISTO** che alcune tra le più importanti aree di conservazione della natura in mare hanno già posto divieti per tali tecniche, e in particolare:

1. L'AMP del Plemmirio nel suo Regolamento di esecuzione ed organizzazione e più precisamente all'Art. 20 relativo alla disciplina della pesca sportiva (comma 5) vieta la pesca a traina con *monel*, piombo guardiano e **vertical jigging** o attrezzi da pesca similari;
2. L'AMP di Tavolara – Punta di Coda Cavallo ha inserito nella proposta di Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP il divieto di utilizzo del **vertical jigging** nelle loro acque.

**RITENUTO** quindi necessario limitare, in via sperimentale, l'uso **vertical jigging** all'interno dell'AMP, data la facilità di utilizzo di tali attrezzi e l'alta capacità di cattura di individui di grossa taglia **vietando la pratica di tali tecniche e di attrezzi similari all'interno dell'AMP "Isola di Bergeggi"**, in attesa che vengano prodotti studi di carattere descrittivo necessari ad una più corretta gestione.

#### **Libretto di pesca:**

**PREMESSO** che il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi" nell'Art. 19 (Disciplina dell'attività di pesca sportiva) Comma 13 prevede che: "il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva comporta l'obbligo di ..... b) riportare su un apposito **libretto**, vidimato dall'Ente Gestore, la data, le ore e le zone di pesca, il tipo di pesca effettuato, la classificazione del pescato e il peso... il libretto **dovrà essere aggiornato a fine pesca**".....,

**CONSIDERATO** che tale libretto viene consegnato, dall'Ente gestore, ai pescatori sportivi:

- non residenti nel Comune di Bergeggi, unitamente all'autorizzazione a svolgere l'attività di pesca sportiva in zona C;
- residenti nel Comune di Bergeggi, unitamente all'autorizzazione a svolgere l'attività di pesca sportiva in zona B;
- residenti nel Comune di Bergeggi che svolgono la pesca sportiva con il palamito (palangaro) in zona C, unitamente agli appositi contrassegni per l'identificazione dell'attrezzo.

**CONSIDERATO** inoltre che tale libretto deve essere sempre portato con se nel corso delle attività di pesca sportiva e utilizzato correttamente al fine di consentire agli organi deputati alla vigilanza il rispetto del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP e all'Ente gestore l'acquisizione di informazioni fondamentali per la gestione (monitoraggi sulla pesca sportiva).

#### **Autorizzazioni per l'attività di pesca sportiva:**

**RITENUTO** necessario, in via sperimentale:

1. di dover definire le **procedure per il rilascio delle autorizzazioni** a svolgere l'attività di pesca sportiva in zona B e in zona C;
2. di dover definire l'**entità dei corrispettivi** (comprensivi dei diritti di segreteria) **per il rilascio delle autorizzazioni** a svolgere l'attività di pesca sportiva in zona B e in zona C;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il parere del consulente, Rag. Antonio D'Ambrosio, pervenuto in data 17 febbraio 2009, in merito alla non sussistenza di obblighi IVA, in quanto i canoni ed in genere i proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni del demanio pubblico non hanno natura tributaria (sentenza n. 11089 del 15/05/06 Cassazione Civile, a sezioni unite);

**VISTO** il parere favorevole reso dal Responsabile di Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, allegato al presente atto.

**VISTO** il parere reso dal responsabile del Settore Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, allegato al presente atto.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa e in via sperimentale:

1. che l'uso dei palamiti di fondo (o palangari) può essere autorizzato dall'Ente gestore, esclusivamente ai pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergeggi che svolgono attività di pesca sportiva in zona C e ai dei pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergeggi, autorizzati dall'Ente gestore, che svolgono attività di pesca sportiva in zona B;
2. di vietare l'uso di dei palamiti di fondo (o palangari) da parte dei pescatori sportivi non residenti nel Comune di Bergeggi, autorizzati dall'Ente gestore a svolgere attività di pesca sportiva in zona C;
3. di introdurre, all'interno dell'AMP, l'utilizzo di appositi contrassegni identificativi da esporre sui segnali di inizio e fine di ogni singolo palamito utilizzato dai pescatori sportivi aventi diritto;
4. di vietare l'uso *vertical jigging* e attrezzi da pesca similari all'interno dell'AMP;
5. di stabilire che il libretto sia obbligatorio per:
  - i pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergeggi autorizzati a operare in zona B;
  - i pescatori sportivi non residenti nel Comune di Bergeggi autorizzati a operare in zona C;
  - i pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergeggi che operano in zona C con palamiti di fondo (o palangari).
6. di stabilire che:
  - il rilascio di un nuovo libretto (a partire dal secondo), è vincolato al ricevimento presso gli uffici dell'AMP Isola di Bergeggi dello stesso relativo all'anno precedente che deve avvenire entro 15 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione e, per i pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergeggi che operano in zona C con palamiti di fondo (o palangari), entro il 15 gennaio dell'anno successivo della consegna del libretto.
  - il presente libretto deve essere riconsegnato all'Ente gestore quando completato e, in ogni caso, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua validità, accompagnato eventualmente dalla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di pesca sportiva per le acque dell'AMP.
7. al fine di consentire la vigilanza e l'acquisizione di informazioni fondamentali per una corretta gestione (monitoraggio sulla pesca sportiva) si disciplina l'utilizzo del libretto come segue:
  - a) arrivati sul sito prescelto, prima di iniziare l'attività di pesca, andranno indicate sul libretto le informazioni relative alla data, all'ora di inizio e il sito di pesca (numero settore e zona), la tecnica di pesca e la eventuale specie bersaglio;

- b) ogni cambio del sito di pesca o della tecnica di pesca dovrà essere annotato su una nuova riga compilando le informazioni richieste nel punto 1;
  - c) ogni singola cattura deve essere **immediatamente** registrata indicando la specie e il peso dell'esemplare;
  - d) personale autorizzato potrà richiedere di controllare l'autorizzazione e la corretta compilazione del libretto anche nel corso dell'attività di pesca;
8. che le autorizzazioni per la pesca sportiva in zona B, sono rilasciate ai soli residenti nel Comune di Bergoggi esclusivamente a titolo nominale e in numero massimo di 40 (delle 120 autorizzazioni nominali previste da Regolamento su tutta l'AMP) contemporaneamente operative all'anno. Qualora le autorizzazioni rilasciate ai residenti nel Comune di Bergoggi, per effettuare la pesca sportiva in zona B, risultassero inferiori a 40, l'Ente gestore potrà, a sua discrezione, utilizzare il numero di autorizzazioni residue per soddisfare le richieste di autorizzazione nominale presentate dai non residenti, per effettuare la pesca sportiva in zona C;
  9. che le autorizzazioni per la pesca sportiva in zona C, sono rilasciate ai singoli soggetti non residenti nel Comune di Bergoggi a titolo nominale e alle Associazioni di pesca sportiva che ne faranno richiesta;
  10. che le autorizzazioni per la pesca sportiva in zona C sono rilasciate alle Associazioni di pesca sportiva in numero massimo di 10 per associazione (delle n. 80 autorizzazioni alle Associazioni previste da Regolamento su tutta l'AMP);
  11. che le autorizzazioni nominali per la pesca sportiva non sono cedibili;
  12. di stabilire le seguenti **PROCEDURE** per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto:
    - le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore per l'esercizio della pesca sportiva nelle zone B e C dell'AMP "Isola di Bergoggi" possono avere:
      - valenza annuale: con decorrenza dal 16 gennaio al 31 dicembre;
      - valenza semestrale: con decorrenza dal 16 gennaio al 30 giugno oppure dal 1 luglio al 31 dicembre;
    - per il rilascio delle autorizzazioni andrà pubblicizzato annualmente un avviso di durata limitata (almeno giorni 15) durante la quale potranno essere presentate le apposite domande.
    - le **autorizzazioni nominali** per effettuare la pesca sportiva in zona B (per i residenti nel Comune di Bergoggi) e per effettuare la pesca sportiva in zona C (per i non residenti nel Comune di Bergoggi) verranno rilasciate in funzione dell'ordine temporale di presentazione delle richieste (farà fede la data e il numero di protocollo presso il Comune di Bergoggi), fino ad esaurimento del numero di autorizzazioni disponibili;
    - le **autorizzazioni alle Associazioni di pesca sportiva**, per effettuare la pesca sportiva in zona C, verranno rilasciate in funzione dell'ordine temporale di presentazione delle richieste (farà fede la data e il numero di protocollo presso il Comune di Bergoggi), ed in numero massimo di 10 per associazione;
    - l'elenco dei soggetti autorizzati ed il numero delle rispettive autorizzazioni saranno pubblicati sul sito dell'AMP, con aggiornamento progressivo della lista degli aventi diritto;
    - le autorizzazioni rimaste vacanti, dato rilevabile in tempo reale dall'elenco dei soggetti autorizzati, pubblicato sul sito dell'AMP, potranno essere rilasciate nel corso dell'anno su specifica richiesta in funzione dell'ordine temporale di presentazione della stessa (farà fede la data e il numero di protocollo presso il Comune di Bergoggi). In ogni caso valgono le valenze temporali (annuali e semestrali) ed i limiti di cui sopra;
    - ciascuna autorizzazione rilasciata, sia ai singoli soggetti (nominale), sia alle associazioni di pesca sportiva, potrà essere utilizzata da una sola persona al giorno, dato rilevabile dal libretto di pesca rilasciato dall'Ente gestore;

- ciascuna autorizzazione rilasciata ad un'Associazione di pesca sportiva, potrà essere utilizzata esclusivamente dall'elenco di soci indicati nella richiesta di autorizzazione;
  - per il rilascio delle autorizzazioni alle **Associazioni di pesca sportiva** si stabiliscono i seguenti criteri:
    - a) il n. massimo di autorizzazioni rilasciabili e contestualmente operative è 80;
    - b) il n. massimo di autorizzazioni rilasciabili ad ogni singola associazione è 10;
    - c) ogni singola autorizzazione rilasciata alle Associazioni di pesca sportiva consentirà ad un massimo di n. 20 associati (elencati in ciascun libretto di pesca rilasciato dall'Ente gestore insieme all'autorizzazione) di usufruire di tale autorizzazione, nel limite di uno dei soggetti elencati al giorno;
13. di pubblicare l'avviso per la presentazione delle richieste di autorizzazione indicativamente nel mese di ottobre di ogni anno, per le autorizzazioni operative nell'anno solare successivo;
14. di stabilire che, per il rilascio delle autorizzazioni, i corrispettivi (comprensivi dei diritti di segreteria), di seguito elencati, prescindono dalla data di rilascio dell'autorizzazione:
- a) **pescatori sportivi individuali residenti nel Comune di Bergeggi** per attività di pesca sportiva nella zona B dell'AMP "Isola di Bergeggi, fatta eccezione per lo specchio acqueo antistante la Grotta Marina di Bergeggi per un raggio di 20 m. dal centro dell'imboccatura della grotta:
    - Euro 30,00 per il rilascio dell'autorizzazione annuale (dalla data del rilascio fino al 31dic);
    - Euro 20,00 per il rilascio dell'autorizzazione semestrale (1° semestre: dalla data del rilascio fino al 30 giugno – 2° semestre: dalla data del rilascio (successiva al 1 luglio) fino al 31 dicembre).
  - b) **pescatori sportivi individuali non residenti nel Comune di Bergeggi** per attività di pesca sportiva nella zona C dell'AMP "Isola di Bergeggi:
    - Euro 100,00 per il rilascio dell'autorizzazione annuale (dalla data del rilascio fino al 31dic);
    - Euro 80,00 per il rilascio dell'autorizzazione semestrale (1° semestre: dalla data del rilascio fino al 30 giugno – 2° semestre: dalla data del rilascio (successiva al 1 luglio) fino al 31 dicembre).
  - c) **associazione di pesca sportiva** per attività di pesca sportiva nella zona C dell'AMP "Isola di Bergeggi,
    - Euro 300,00 per il rilascio di ogni singola autorizzazione annuale (dalla data del rilascio fino al 31dicembre)
    - Euro 200,00 per il rilascio di ogni singola autorizzazione semestrale (1° semestre: dalla data del rilascio fino al 30 giugno – 2° semestre: dalla data del rilascio (successiva al 1 luglio) fino al 31 dicembre);
15. di stabilire in via provvisoria per l'anno corrente 2009:
- che le autorizzazioni eventualmente rilasciate dall'Ente gestore per l'esercizio della pesca sportiva nelle zone B e C dell'AMP "Isola di Bergeggi" avranno unicamente valenza fino al 31 dicembre;
  - che l'avviso per la presentazione delle richieste di autorizzazione potrà essere pubblicato nel periodo compreso tra giugno e agosto;
  - che, per il rilascio delle autorizzazioni, i corrispettivi saranno applicati in maniera proporzionale agli annuali sopra stabiliti;
16. di incaricare il Responsabile del Settore AMP, per la predisposizione degli adempimenti connessi e conseguenti compresa la redazione della modulistica e degli atti correlati al presente atto (libretto pesca sportiva, richiesta autorizzazione etc.);

17. di dare disposizione al Responsabile del Settore AMP di attivare le procedure per la richiesta del parere sul presente atto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e di far apporre alle regole e procedure stabilite, tutte le modifiche eventualmente richieste dal Ministero stesso, purché queste non contrastino con i contenuti principali;
18. le infrazioni saranno sanzionate, qualora non siano già previste nel Regolamento di esecuzione e organizzazione, ai sensi del Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze.
19. subordinare l'efficacia del presente atto all'autorizzazione ministeriale.





**COMUNE DI BERGEGGI**  
Via De Mari 28 D - 17028 Bergeggi (SV)  
tel. 019 25.7901 - fax: 019 25.790.220  
sito: [www.comune.bergeggi.sv.it](http://www.comune.bergeggi.sv.it)



**Aree Protette  
Bergeggi**

**PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL  
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267**

Allegato alla deliberazione

G.C. n. 71 del 05/06/2009  
C.C. n. / del /

**REGOLAMENTAZIONE**  
**OGGETTO:** ~~REGOLAMENTAZIONE~~ ~~DELLA~~ ~~REGOLAMENTAZIONE~~  
~~DELLA~~ ~~GESTIONE~~ ~~DELL'~~ ~~ATTIVITA'~~ ~~DI~~ ~~PESCA~~ ~~SPORTIVA~~ ~~IN~~ ~~BOVA~~ ~~B~~ ~~E~~ ~~IN~~ ~~BOVA~~ ~~C~~  
~~DELL'~~ ~~AMP~~ ~~"ISOLA~~ ~~DI~~ ~~BERGEGGI"~~

**REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole  
Bergeggi, li 05/06/09

Il Responsabile del Settore LL. PP. e A.

(geom. Laura Garelo)

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

(geom. Mauro Mazzucchelli)

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole  
Bergeggi, li 05/06/09

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

(rag. Patrizia Peluffo)



**COMUNE DI BERGEGGI**  
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to (GALESSO Gianluigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (GHIRARDO Dott. Fulvio)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 del T.U. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bergeggi, li 12 GIU. 2009



IL MESSO COMUNALE  
F.to Laura PEDEMONTE

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li, 12 GIU. 2009



IMPIEGATO DELEGATO  
[Signature]

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_